

Infratel Italia S.p.A.

DISCIPLINARE DI COSTRUZIONE DELLA RETE A BANDA ULTRA LARGA

Progettazione definitiva, esecutiva e costruzione di impianti a banda ultra larga in fibra ottica

SOMMARIO

Articolo 1. Oggetto	4
Articolo 2. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	5
Articolo 3. Interpretazione del disciplinare di costruzione	5
Articolo 4. Documenti che fanno parte del disciplinare	6
Articolo 5. Disposizioni particolari	6
Articolo 6. Responsabile della Convenzione e referente tecnico. Struttura di progetto dedicata.	7
Articolo 7. Attività di Alta Vigilanza esercitate dal Concedente	7
Articolo 8. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8
Articolo 9. Convenzioni europee in materia di valuta e termini	9
Articolo 10. Modalità di esecuzione della progettazione definitiva	10
Articolo 11. Modalità di esecuzione della progettazione esecutiva	11
Articolo 12. Ritardo nella progettazione definitiva ed esecutiva	13
Articolo 13. Modalità di attuazione degli Ordini di esecuzione	13
Articolo 14. Termini per l'ultimazione dei lavori	13
Articolo 15. Proroghe	14
Articolo 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	14
Articolo 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.	14
Articolo 18. Lavori a misura	15
Articolo 19. Anticipazione	15
Articolo 20. Pagamenti in acconto	15

Articolo 21.	Pagamenti a saldo	17
Articolo 22.	Ritardi nei pagamenti	17
Articolo 23.	Revisione prezzi	18
Articolo 24.	Norme di sicurezza generali	18
Articolo 25	Subappalto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 26.	Responsabilità in materia di subappalto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 27.	Pagamento dei subappaltatori	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 28.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 29.	Ultimazione dei lavori oggetto degli Ordini di esecuzione – Collaudo	19
Articolo 30.	Stato finale dei lavori	20
Articolo 31.	Oneri e obblighi a carico del Concessionario	20

PREMESSA

Il presente Disciplinare definisce le condizioni generali, le modalità e i termini per l'esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto l'attuazione del programma di intervento per la realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica a banda ultra larga, e a tale scopo definisce le modalità di esecuzione della Convenzione e dei singoli Atti di esecuzione della stessa.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Articolo 1. Oggetto

1.1 L'oggetto della Convenzione consiste nell'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica della rete realizzata nell'ambito del Progetto Banda Ultralarga nelle aree bianche delle Regioni comprese nel Lotto oggetto di affidamento.

Le prestazioni a carico del Concessionario avranno, ad oggetto:

- a) la progettazione definitiva dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 50/2016 (il "Codice") in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di gara nonché sulla base delle NT2 "norma tecnica di progettazione";
- b) la progettazione esecutiva dell'Opera ai sensi dell'art. 23 del Codice nonché sulla base delle NT2 "norma tecnica di progettazione";
- c) la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti di Progettazione;
- d) la fornitura e l'installazione dei cavi in fibra ottica ed opere accessorie in conformità ai Documenti di Progettazione;
- e) la cessione della proprietà o dei diritti di passaggio, su infrastrutture esistenti ovvero la costruzione di nuovi cavidotti necessari per la posa dei cavi in fibra ottica;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo (c) in conformità al Capitolato di Gestione;
- g) l'Erogazione dei Servizi di accesso *wholesale* agli operatori a banda ultra larga per tutta la durata della Fase di Gestione.

1.2 Il Concedente darà attuazione alla Convenzione attraverso i seguenti Atti di esecuzione: Ordini di Progettazione Esecutiva, Ordini di Esecuzione.

1.3 Gli Ordini di esecuzione della Convenzione sono stipulati “a corpo”. L’importo degli stessi può variare, in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice, della Convenzione e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

1.4 Il valore di ciascun Ordine di esecuzione sarà determinato sulla base del Progetto Esecutivo, del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari offerto in fase di gara.

1.5 I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

a) ai lavori posti a base degli Atti di esecuzione della Convenzione, in seguito alla contabilizzazione a misura;

b) agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere.

1.6 I prezzi unitari contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice.

1.7 Il corrispettivo di ciascun Atto di esecuzione della Convenzione, è remunerativo di tutte le prestazioni del Concessionario, nessuna esclusa od eccettuata, siano esse di progettazione, di fornitura o di lavorazione e realizzative, ed è comprensivo di tutti gli oneri e compensi, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli per mano d’opera, incluse le lavorazioni su più turni che il Concessionario dovrà sostenere per consegnare le opere commesse complete ed ultimate, nel rispetto del progetto esecutivo e dei tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori, nonché per la corretta esecuzione del servizio di manutenzione della rete.

1.8 I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte del Concedente.

Articolo 2. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

2.1. I lavori sono classificati nella categoria unica e prevalente di opere OS 19.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 3. Interpretazione del disciplinare di costruzione

3.1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3.2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in

terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3.3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Disciplinare, è fatta tenendo conto delle finalità della Convenzione e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 4. Documenti che fanno parte del Disciplinare

4.1. Fanno parte integrante e sostanziale del Disciplinare, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Disciplinare o non previsto da quest'ultimo;
- b) offerta tecnica ed economica e dichiarazione d'obbligo del Concessionario, compresa quella in ordine alle opere che lo stesso intende subappaltare;
- c) il presente Disciplinare, compresi gli allegati allo stesso;
- d) l'elenco delle voci di prezzo;
- e) le norme tecniche e le specifiche tecniche che descrivono le modalità tecniche di progettazione, di realizzazione e di verifica delle opere.

4.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile;
- c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

4.3. Non fanno invece parte del Disciplinare e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 5. Disposizioni particolari

5.1. L'accettazione degli Atti di esecuzione della Convenzione da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la Convenzione e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

5.2. Con l'accettazione dell'Ordine di esecuzione il Concessionario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Articolo 6. Responsabile della Convenzione e referente tecnico. Struttura di progetto**dedicata**

6.1. Il Concessionario è obbligato a nominare un Responsabile della Convenzione (eventualmente diverso per la fase di costruzione e per la fase di gestione) che si interfaccia con il Concedente con il compito di agevolare le attività di coordinamento, monitoraggio delle attività e il coordinamento tecnico e amministrativo.

6.2. Il Responsabile della Convenzione deve essere dotato delle necessarie competenze tecnico professionali e dei necessari poteri in modo da gestire i procedimenti di coordinamento e monitoraggio dello stato avanzamento lavori e raccolta della documentazione relativa alla infrastruttura; deve essere altresì posto in condizione di snellire e risolvere ogni tipologia di problema inerente i lavori e/o la documentazione amministrativa a corredo.

6.3. La nomina del Responsabile avviene mediante deposito presso il Concedente del mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.

6.4. Il Concessionario, indicherà inoltre al Concedente il nominativo di un proprio referente tecnico di Convenzione che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori. Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6.5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 4, o delle persone di cui ai commi 1 e 4, deve essere tempestivamente notificata al Concedente; ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso il Concedente del nuovo atto di mandato.

6.6. Il Concessionario si impegna a garantire la presenza di movieri e di personale tecnico della impresa esecutrice dei lavori, oltre che di macchinari e strumenti necessari che intervengano sempre a supporto delle attività di Alta Vigilanza sul cantiere svolte dal Concedente.

Articolo 7. Attività di Alta Vigilanza esercitate dal Concedente

7.1. Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario, attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.

7.2. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri, alla documentazione progettuale e alla contabilità delle opere.

7.3. Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle

osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

7.4. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:

- della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
- dell'osservanza delle buone regole dell'arte e delle norme sulla sicurezza;
- della qualità dei materiali impiegati.

7.5. Le attività, svolte da Infratel nell'ambito dell'Alta Vigilanza sono indicativamente ma non esaustivamente le seguenti:

- verifica e approvazione dei progetti definitivi;
- verifica ed approvazione dei progetti esecutivi;
- omologazione dei materiali da utilizzare nella realizzazione della rete e verifica in campo che i materiali effettivamente utilizzati siano quelli autorizzati da Infratel;
- verifica del rispetto delle normative tecniche di Infratel;
- controllo in corso d'opera della corretta esecuzione dei lavori;
- verifica del rispetto delle normative in tema di sicurezza sui cantieri (D.lgs. 81/08);
- verifica del rispetto del progetto esecutivo approvato e delle prescrizioni degli Enti;
- monitoraggio dei tempi di progettazione e realizzazione ed applicazione delle eventuali penali;
- approvazione delle proroghe proposte dal direttore dei lavori;
- verifica delle sospensioni ordinate dal direttore dei lavori;
- verifica della contabilità lavori e collaudo delle opere;
- valutazione della domanda ragionevole dei servizi attivi per ciascun comune e, in caso di esito positivo, collaudo, contestuale alle opere civili, degli apparati attivi e dei servizi forniti.

Articolo 8. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

8.1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto della Convenzione, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Disciplinare, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci di listino.

8.2. I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte in conformità al Progetto Esecutivo, al cronoprogramma, ai disciplinari tecnici dell'ente competente, alle specifiche, norme

tecniche e capitolati definiti dal Concedente ed a tutte le condizioni contrattuali.

8.3. I lavori eseguiti non a regola d'arte devono essere immediatamente demoliti e eseguiti nuovamente dal Concessionario, a sua cura e spese, senza diritto a indennizzi di sorta.

8.4. La disposizione suindicata non pregiudica in alcun modo i diritti del Concedente in sede di verifiche, né esonera in alcun modo il Concessionario dalle proprie responsabilità.

8.5. I materiali da porre in opera saranno direttamente approvvigionati dal Concessionario, salvo diversa forma contrattuale. In ogni caso dovranno essere approvvigionati dal Concessionario i materiali occorrenti per le opere provvisorie, per le installazioni ed attrezzature di cantiere ed i materiali di consumo. In particolare tutti i cavi, muffole, armadi, chiusini, minitubi e materiali accessori devono essere conformi alle specifiche tecniche fornite dal Concedente. Il Concessionario provvede prima dell'inizio dei lavori al collaudo in fabbrica dei cavi e materiali accessori, invitando il Concedente ad assistere alle prove relative al predetto collaudo. Tutte le prove, e le eventuali spese che ne derivino, sui materiali e sulle opere finite richieste dal Concedente ai fini del collaudo in fabbrica dei cavi e dei materiali accessori sono a carico del Concessionario.

8.6. Il Concessionario, per tutti i materiali da porre in opera, a seguito dell'esito positivo delle prove di collaudo in fabbrica, dovrà inviare la documentazione tecnica di collaudo al Concedente, il quale procederà alla verifica della suddetta documentazione sulla base delle specifiche tecniche allegate al presente Disciplinare, potendo richiedere a proprio insindacabile giudizio, ulteriori verifiche, da eseguirsi con la presenza di personale esperto del Concedente. Il Concedente ultimate le predette verifiche autorizzerà il fornitore all'impiego dei suddetti materiali.

8.7. Resta inteso che tale autorizzazione non costituirà alcun modo accettazione dei materiali impiegati, che potranno in qualsiasi momento essere oggetto di verifiche da parte del Concedente. In nessun caso sarà possibile utilizzare materiali non autorizzati dal Concedente.

8.8. E' facoltà del Concessionario proporre al Concedente materiali non previsti nelle specifiche tecniche allegate al presente disciplinare. In tal caso il Concessionario dovrà fornire tutte le informazioni tecniche necessarie alla valutazione da parte del Concedente che potrà, a seguito di apposita istruttoria, autorizzare o meno i suddetti materiali.

Articolo 9. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

9.1. Tutti gli atti predisposti dal Concedente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

9.2. Tutti gli atti predisposti dal Concedente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. inclusa.

9.3. Tutti i termini di cui al presente Disciplinare, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Articolo 10. Modalità di esecuzione della progettazione definitiva

10.1. Oltre a quanto previsto dalla Convenzione, è obbligo del Concessionario predisporre un Progetto Definitivo degli impianti in fibra ottica per ciascun Comune del piano di interventi, in conformità a quanto prescritto dal Concedente.

10.2. Al riguardo, il Concessionario dovrà avvalersi di soggetti in possesso dei titoli di legge prescritti dalla vigente normativa, nonché in possesso di una comprovata esperienza nella progettazione di una rete in fibra ottica.

10.3. I Progetti Definitivi dovranno essere redatti dal Concessionario nel rispetto delle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, di ogni altra disposizione normativa e/o amministrativa applicabile, nonché della Convenzione, del presente Disciplinare di Costruzione e delle specifiche e norme tecniche qui allegate; in particolare secondo la NT2 – Norma tecnica per la progettazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica.

10.4. Sono a carico del Concessionario:

1. l'esecuzione di sopralluoghi in campo necessari per l'individuazione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro effettiva utilizzabilità, nonché per le corrette scelte progettuali in funzione dei percorsi individuati;
2. l'elaborazione del documento di progettazione definitiva in coerenza con la specifica di progettazione elaborata dal Concedente;
3. l'introduzione, a propria cura e spese, di tutte le modifiche ed integrazioni richieste dal Concedente che si rendessero necessarie per rendere la progettazione definitiva approvabile;
4. ogni ulteriore attività e/o onere, anche non specificatamente indicato nella Convenzione e nei documenti allegati alla stessa, che si dovesse comunque rendere necessario per consentire la completa realizzazione dell'attività progettuale secondo quanto richiesto da Infratel.

10.5. Il progetto definitivo non potrà prevedere l'uso di infrastrutture esistenti nella disponibilità del Concessionario che non siano state già evidenziate nel progetto di fattibilità tecnico economica offerto in fase di gara. Potrà invece essere previsto nel progetto l'uso di infrastrutture esistenti di terzi, anche se non previste nel progetto di fattibilità.

10.6. Il valore delle opere riportato nel progetto definitivo è composto dal valore delle nuove realizzazioni calcolato applicando il listino prezzi unitari e dal valore delle infrastrutture esistenti utilizzate comprensive delle attività di manutenzione.

10.7. Il Concessionario, in fase di progettazione definitiva, non potrà in alcun modo introdurre alcuna modifica o variazione agli importi complessivi offerti nel progetto di fattibilità tecnico economica per ciascuna delle fasi in cui è suddiviso il progetto. Pertanto la

somma dei valori delle opere di tutti i progetti definitivi per ciascuna delle quattro fasi in cui è suddiviso il piano, deve essere inferiore o uguale all'importo complessivo offerto per la stessa fase nel progetto di fattibilità tecnico economica. Qualora tale somma fosse invece superiore, l'importo massimo riconosciuto è comunque quello indicato complessivamente per la fase nel progetto di fattibilità. In tal caso il valore delle opere riconosciuto per ciascun progetto sarà calcolato riducendo il valore delle opere del definitivo di una percentuale pari all'aumento dell'importo complessivo della fase rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica.

10.8. Restano salve le espresse richieste di modifica o variante formulate da Infratel o dalla stessa autorizzate, ai sensi dell'art. 106 del Codice e dell'art. 18.5 della Convenzione.

Articolo 11. Modalità di esecuzione della progettazione esecutiva

11.1. E' obbligo del Concessionario predisporre il Progetto Esecutivo degli impianti in fibra ottica per ciascun comune del piano di interventi, in conformità a quanto prescritto dal Concedente nell'ordine di progettazione.

11.2. Al riguardo, Il Concessionario dovrà avvalersi di soggetti in possesso dei titoli di legge prescritti dalla vigente normativa, nonché in possesso di una comprovata esperienza nella progettazione di una rete in fibra ottica.

11.3. La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per ciascun progetto esecutivo è di competenza del Concessionario. La nomina dovrà essere inviata per conoscenza al Concedente.

11.4. I Progetti Esecutivi dovranno essere redatti dal Concessionario nel rispetto delle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, di ogni altra disposizione normativa e/o amministrativa applicabile, nonché della Convenzione, del presente Disciplinare di Costruzione e delle specifiche e norme tecniche.

11.5. Sono a carico del Concessionario:

1. l'elaborazione di ogni documento progettuale necessario per l'ottenimento dei permessi di scavo e/o posa; è inclusa in tale attività anche l'acquisizione delle cartografie, l'elaborazione delle planimetrie e delle Relazioni Tecniche relative ai percorsi e alle infrastrutture rilevate, ed ogni spesa o altro onere necessario al rilascio dei permessi stessi nonché alla redazione a perfetta regola d'arte, in conformità del presente Disciplinare e delle prescrizioni tecniche relative alla progettazione esecutiva;
2. l'elaborazione del documento di progettazione esecutiva in conformità alla norma di progettazione elaborata dal Concedente;
3. l'ottenimento dei permessi degli enti territoriali competenti in relazione ai singoli interventi;
4. l'introduzione, a propria cura e spese, di tutte le modifiche ed integrazioni richieste da Infratel che si rendessero necessarie per rendere la progettazione esecutiva approvabile e le opere realizzabili;
5. ogni ulteriore attività e/o onere, anche non specificatamente indicato nel presente

Disciplinare e nei documenti allegati allo stesso, che si dovesse comunque rendere necessari per consentire la completa realizzazione dell'attività progettuale secondo quanto richiesto da Infratel.

11.6. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto sulla base del Progetto Definitivo approvato dal Concedente e delle disposizioni della NT2 – Norma tecnica per la progettazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica, allegata al presente Disciplinare e in conformità con le autorizzazioni e/o con gli altri atti amministrativi di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'impianto e dovrà contenere tutta la documentazione in essi elencata.

11.7. Il progetto esecutivo non potrà prevedere l'uso di infrastrutture esistenti nella disponibilità del Concessionario che non siano state già evidenziate nel progetto di fattibilità tecnico economica offerto in fase di gara. Potrà invece essere previsto nel progetto l'uso di infrastrutture esistenti di terzi anche se non previste nel progetto di fattibilità tecnico economica.

11.8. Il Concessionario dovrà inserire il progetto esecutivo sul Network Inventory del Concedente secondo il formato previsto nella norma NT-2. Tutti gli eventuali costi hardware e software per l'accesso al Network Inventory sono a carico del Concessionario. Sarà cura del concessionario l'aggiornamento degli "as Built" nel Network Inventory del Concedente prima della fase di collaudo.

11.9. Il Concessionario non potrà in alcun modo introdurre modifiche o variazione alla progettazione definitiva degli interventi approvata da Infratel nonché alle prescrizioni tecniche di cui al presente Disciplinare e ai documenti richiamati ed allegati allo stesso ed alle prescrizioni fornite dagli Enti terzi, coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione della rete, fatti salvi i casi in cui le modifiche abbiano carattere migliorativo e non comportino una alterazione sostanziale del Progetto Definitivo. In ogni caso il valore delle opere della progettazione esecutiva comprensiva sia delle nuove realizzazioni che del valore delle infrastrutture esistenti, non può essere superiore a quello della progettazione definitiva. Qualora l'importo complessivo fosse superiore, il valore massimo riconosciuto è comunque quello della progettazione definitiva.

11.10. Restano salve le espresse richieste di modifica o variante formulate da Infratel o dalla stessa autorizzate, ai sensi dell'art. 106 del Codice e dell'art. 18.5 della Convenzione.

11.11. Il Concessionario garantisce una capacità di progettazione, e assume espresso impegno in tal senso, tale da consentire l'adempimento dei propri obblighi per l'intero Lotto di riferimento. Pertanto non potrà invocare a giustificazione del proprio ritardo il numero degli affidamenti contemporaneamente ricevuti.

11.12. E' onere del Concessionario provvedere all'esecuzione di tutte le attività tecnico amministrative utili per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento, ivi inclusa la prestazione delle eventuali fidejussioni richieste dagli enti competenti.

Articolo 12. Ritardo nella progettazione definitiva ed esecutiva

12.1. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna degli elaborati progettuali previsti in Convenzione sarà applicata una penale nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 33 della Convenzione.

Articolo 13. Modalità di attuazione degli Ordini di esecuzione

13.1. Gli Ordini di esecuzione per la realizzazione delle singole tratte verranno progressivamente assegnati dal Concedente nel periodo compreso tra la sottoscrizione della Convenzione ed il termine delle attività realizzative previsto dal Concessionario in fase di gara. A ciascun Ordine di esecuzione sarà allegato il relativo Progetto Esecutivo elaborato dal Concessionario e approvato dal Concedente.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nella Convenzione è fissato in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.

13.2. Il Concessionario garantisce una capacità di esecuzione dei lavori tale da consentire l'adempimento dei propri obblighi contemporaneamente per tutti gli Ordini di esecuzione relativi al Lotto di riferimento. Pertanto, egli non potrà invocare a giustificazione del proprio ritardo il numero degli affidamenti contemporaneamente ricevuti. Nel caso in cui il Concessionario in fase di esecuzione, per cause ad esso imputabili, non assicuri in più occasioni la capacità di realizzazione o comunque la riduca significativamente, il Concedente avrà facoltà di risolvere la Convenzione e tutti gli ordini di esecuzione in essere.

13.3. Ciascun Ordine di esecuzione sarà perfezionato mediante invio a mezzo PEC (posta elettronica certificata) da parte del Concedente. Il Concessionario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Ordine di esecuzione, lo sottoscriverà e restituirà al Concedente anche a mezzo PEC.

13.4. Tutti i termini contrattuali definiti dal cronoprogramma facente parte del Progetto Esecutivo decorrono dal perfezionamento dell'Ordine di esecuzione.

13.5. Il mancato perfezionamento anche di uno solo dei singoli Ordini di esecuzione per fatto e/o colpa del Concessionario darà facoltà al Concedente di risolvere la Convenzione.

13.6. L'esecuzione dei lavori relativi a ciascuna tratta ha inizio dopo il ricevimento da parte del Concedente dell'Ordine di esecuzione sottoscritto dal Concessionario. I lavori devono essere eseguiti dal Concessionario secondo le norme di legge previste dal Codice, per quanto applicabili.

Articolo 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

14.1. Il tempo utile per ultimare i lavori relativi a ciascun Ordine di esecuzione sono quelli indicati nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo allegato all'ordine medesimo. Il mancato rispetto dei termini del Cronoprogramma, comporterà l'applicazione delle penali di cui all' art. 33 della Convenzione secondo le modalità ivi indicate.

14.2. Non appena ultimati i lavori, il Direttore dei lavori provvederà a verificare l'ultimazione dei lavori, e ad emettere il CUIR (Certificato Ultimazione Impianto di Rete). La

data di ultimazione lavori è quella riportata nel CUIR.

14.3. Non appena emesso il CUIR, il Concessionario dovrà assicurarsi dell'immediata rimozione delle installazioni ed impianti di cantiere, e che l'area sia stata ripristinata così come consegnata dall'ente gestore e che sia stata sistemata e pulita.

Articolo 15. Proroghe

15.1. Il Concessionario, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all'articolo 14 comma 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine stesso.

15.2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 7 giorni alla scadenza ma comunque prima della scadenza stessa, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

15.3. La richiesta è presentata al Responsabile del procedimento comprensiva del parere del Direttore dei lavori.

15.4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

15.5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo determina la sospensione dei termini fino al provvedimento scritto del RUP di cui al 15.4

Articolo 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

16.1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali che si verifichino in misura superiore ai giorni previsti nel Cronoprogramma od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice.

16.2. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta al Concessionario. La sospensione deve essere notificata al RUP entro 10 giorni lavorativi dalla sua redazione.

16.3. IL R.U.P. può rigettare la sospensione concessa dal Direttore dei lavori qualora non ravveda sufficienti motivazioni per la sua concessione.

Articolo 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

17.1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente al Concessionario e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 18. Lavori a misura

18.1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate dal Direttore dei lavori secondo le specificazioni date nell'enunciazione delle singole voci dell'elenco dei prezzi unitari.

18.2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto.

18.3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Disciplinare speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

18.4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata dal Direttore dei lavori applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

18.5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

18.6. Per ciascun Ordine di Esecuzione il Direttore dei lavori potrà predisporre SAL (Stati avanzamento lavori) parziali al raggiungimento di almeno 100.000 euro di lavori eseguiti.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 19. Anticipazione

19.1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Articolo 20. Pagamenti in acconto

20.1. Le rate di acconto saranno erogate dal Concedente al Concessionario sulla base delle seguenti condizioni:

- al raggiungimento di SAL emessi dai direttori dei lavori per un valore pari al 10 % del valore delle opere previsto dalla Convenzione, sarà erogata una rata di acconto pari al 5 % del prezzo previsto dalla Convenzione;
- al raggiungimento di SAL emessi dai Direttori dei lavori per un valore pari al 20 % del valore delle opere previsto dalla Convenzione, ed a fronte dell'avvenuto collaudo di almeno il 5 % dei comuni sarà erogata una ulteriore rata di acconto pari al 10 % del prezzo previsto dalla Convenzione;
- al raggiungimento di SAL emessi dai Direttori dei lavori per un valore pari ad ulteriori tranches del 10% del valore delle opere previsto dalla Convenzione, ed a fronte dell'avvenuto collaudo almeno di un ulteriore 5% dei comuni sarà erogata una ulteriore rata di acconto pari al 10 % del prezzo previsto dalla Convenzione, fino al

raggiungimento del 70% del valore delle opere previsto dalla Convenzione;

- al raggiungimento di SAL emessi dai Direttori dei lavori per un valore pari all'80 % del valore delle opere previsto dalla Convenzione, ed a fronte dell'avvenuto collaudo di almeno il 50% dei comuni sarà erogata una ulteriore rata di acconto pari al 10 % del prezzo previsto dalla Convenzione;
- al raggiungimento di SAL emessi dai Direttori dei lavori per un valore pari al 90 % del valore delle opere previsto dalla Convenzione, ed a fronte dell'avvenuto collaudo di almeno il 70% dei comuni sarà erogata una ulteriore rata di acconto pari al 10 % del prezzo previsto dalla Convenzione.

20.2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Concessionario presenterà la richiesta di acconto con il dettaglio di tutti i SAL emessi dai Direttori dei lavori e degli eventuali collaudi svolti dall'organo di Alta Vigilanza. Il dettaglio dei documenti che compongono la rendicontazione delle spese sostenute dal Concessionario sarà riportato nelle linee guida di rendicontazione che saranno predisposte dal Concedente.

20.3. Per ciascuna erogazione a partire dal secondo SAL, nel caso in cui a seguito dei collaudi sia stata riscontrata una minor lavorazione oppure siano state addebitate penali al Concessionario, tali somme saranno portate in detrazione dall'importo erogato.

20.4. Entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta di acconto il R.U.P. emette il conseguente benestare al pagamento, il quale deve indicare esplicitamente il riferimento alla richiesta di acconto di cui al comma precedente con l'indicazione della data di emissione.

20.5. Il Concedente provvede al pagamento del predetto acconto entro i successivi 120 giorni. Resta inteso che il suddetto termine rimarrà sospeso in mancanza dell'effettiva e integrale erogazione dei fondi in favore di Infratel da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Regioni, e fino all'effettiva ed integrale erogazione degli stessi senza che maturi in capo al Concessionario il diritto alla corresponsione degli interessi.

20.6. L'emissione di ogni benestare al pagamento è subordinata alle seguenti attività a carico del Concedente:

- acquisizione del DURC regolare;
- buon esito delle verifiche fiscali;

La sequenza dei pagamenti è riportata nella tabella successiva:

NR. SAL	Condizioni minime per richiesta SAL	Erogazione
1	10% del valore delle opere previste dalla Convenzione	5% del prezzo
2	20% del valore delle opere previste dalla Convenzione 5% dei comuni collaudati	10% del prezzo
3	30% del valore delle opere previste dalla Convenzione 10% dei comuni collaudati	10% del prezzo

4	40% del valore delle opere previste dalla Convenzione 15% dei comuni collaudati	10% del prezzo
5	50% del valore delle opere previste dalla Convenzione 20% dei comuni collaudati	10% del prezzo
6	60% del valore delle opere previste dalla Convenzione 25% dei comuni collaudati	10% del prezzo
7	70% del valore delle opere previste dalla Convenzione 30% dei comuni collaudati	10% del prezzo
8	80% del valore delle opere previste dalla Convenzione 50% dei comuni collaudati	10% del prezzo
9	90% del valore delle opere previste dalla Convenzione 70% dei comuni collaudati	10 % del prezzo
Saldo	100% dei comuni collaudati	15 % del prezzo

Articolo 21. Pagamenti a saldo

21.1. Al completamento di tutti i collaudi, sarà erogato il 15% a saldo del prezzo previsto dalla Convenzione ovvero, nel caso in cui a seguito dei collaudi sia stata riscontrata una minor lavorazione, la differenza tra quanto già erogato in acconto e la somma di tutti gli importi ammissibili riportati nei certificati di collaudo dei singoli Ordini di Esecuzione. Saranno detratte inoltre dal conteggio del saldo, tutte le penali applicate e non detratte dai pagamenti in acconto.

21.2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Concessionario presenterà la richiesta di saldo con il dettaglio di tutti i SAL emessi dai direttori dei lavori e dei collaudi svolti dall'organo di Alta Vigilanza. Il dettaglio dei documenti che compongono la rendicontazione delle spese sostenute dal Concessionario sarà riportato nelle linee guida di rendicontazione che saranno predisposte dal Concedente.

21.3. Entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta del saldo il R.U.P. emette il conseguente benestare al pagamento, il quale deve indicare esplicitamente il riferimento alla richiesta di saldo di cui al comma precedente con l'indicazione della data di emissione.

21.4. La rata di saldo, è pagata entro 120 giorni dall'avvenuta emissione del benestare di cui al comma 3. Resta inteso che il suddetto termine rimarrà sospeso in mancanza dell'effettiva e integrale erogazione dei fondi in favore di Infratel da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Regioni e fino all'effettiva ed integrale erogazione degli stessi senza che maturi in capo al Concessionario il diritto alla corresponsione degli interessi.

Articolo 22. Ritardi nei pagamenti

22.1. Nell'ipotesi dell'effettiva e integrale erogazione dei fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e decorso il termine di 120 giorni rispettivamente, dall'emissione del certificato di pagamento nel caso delle rate di acconto e dall'emissione del certificato di

regolare esecuzione nel caso della rata di saldo, senza che il Concedente abbia provveduto al pagamento, sono dovuti al Concessionario gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano al Concessionario gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice.

Articolo 23. Revisione prezzi

23.1. E' espressamente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 24. Norme di sicurezza generali

24.1. Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile dei Lavori, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

24.2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

24.3. Il Concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

24.4. Il Concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

24.5. Il Concessionario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

24.6. Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Artt. da 25 a 28¹

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

¹ Articoli eliminati in quanto il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di appaltare a terzi il 100% dei lavori.

Articolo 29. Ultimazione dei lavori oggetto degli Ordini di esecuzione – Collaudo

29.1 I lavori previsti da ogni singolo progetto esecutivo devono essere completati entro i termini stabiliti dal relativo Ordine di esecuzione, salvo le eventuali proroghe concesse dal Concedente nei casi e nel rispetto delle modalità previste dagli accordi contrattuali.

29.2 Il Concessionario, entro 30 giorni dal completamento delle opere e successivamente alla redazione da parte del direttore dei lavori del Certificato di Ultimazione Lavori (di seguito, anche CUIR), che riporterà la data di completamento delle opere, con l'indicazione dei giorni impiegati in più o in meno rispetto al termine indicato nel cronoprogramma, tenuto altresì conto delle eventuali proroghe e/o sospensioni concesse, ne darà immediata comunicazione scritta al RUP trasmettendo il CUIR.

29.3 Il Concedente, tramite proprio personale interno o esterno, procederà a verificare la regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalle disposizioni tecniche NT-3 e NT-4 allegate al presente Disciplinare ed a verificare la contabilità definitiva predisposta dal Direttore dei lavori. Nel caso in cui, per il comune oggetto di collaudo, sia stata valutata positivamente dal Concedente anche la presenza di domanda ragionevole di altri operatori sarà eseguito contestualmente anche il collaudo degli apparati attivi necessari per la fornitura dei servizi wholesale attivi

In caso di esito positivo delle verifiche, siccome previste dalle predette disposizioni tecniche, il Concedente provvederà alla redazione del Certificato di Collaudo, che dovrà essere controfirmato dal Concessionario. Il certificato di collaudo riporterà il costo dell'opera realizzata comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate e l'importo massimo riconosciuto come valore delle opere, pari all'importo del progetto esecutivo qualora il costo dell'opera sia superiore a quanto previsto dal progetto stesso. Viceversa qualora il costo delle opere, comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate, sia inferiore a quello del progetto esecutivo questo costituirà l'importo massimo riconosciuto.

29.4 Qualora il Concedente accerti che i lavori presentino vizi di qualsiasi sorta ed entità rispetto alle previsioni contrattuali, assegnerà al Concessionario un termine perentorio per eliminazione dei vizi e/o difformità rilevate. Nel caso di ritardo nell'adempimento dell'ordine impartito dal Concedente, si applicheranno le penali di cui all'art 33 della Convenzione secondo le modalità ivi previste. Nel caso di inesattezza sulla contabilità finale dei lavori, il Concedente richiederà al Direttore dei lavori le relative modifiche sulla stessa contabilità

29.5 Dalla data del Collaudo inizierà a decorrere per il Concessionario il periodo di Concessione dell'opera realizzata ed i conseguenti obblighi previsti dal disciplinare di Concessione.

29.6 Parimenti dalla data del Collaudo sarà trasferita dal Concessionario al Concedente la proprietà o il diritto d'uso delle infrastrutture esistenti utilizzate nonché dei locali e dei terreni in cui è localizzato il PCN, la cui consistenza e valore dovranno essere riportati nel Verbale di collaudo stesso come indicato al comma 4 del presente articolo. Per formalizzare

detto trasferimento di proprietà o diritto d'uso sarà firmato dalla parti apposito Verbale di Cessione.

Articolo 30. Stato finale dei lavori

30.1 A seguito dell'ultimazione e del collaudo di tutti i lavori complessivi riferiti alla Convenzione, il RUP redige lo Stato finale dei Lavori, il quale contiene la data di ultimazione degli stessi, l'importo totale realizzato, il credito residuo del Concessionario al netto delle eventuali penali applicabili.

30.2 Il R.U.P. a seguito della sottoscrizione dello Stato finale dei lavori da parte del Concessionario e previa acquisizione della polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 30 della Convenzione emette il benestare al pagamento del saldo dovuto al Concessionario.

CAPO 12 - NORME FINALI

Articolo 31. Oneri e obblighi a carico del Concessionario

31.1 In aggiunta a quanto previsto dalla Convenzione, sono a carico del Concessionario tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d'opera, attrezzature e forniture previsti per l'esecuzione degli accordi contrattuali, oneri diretti ed indiretti occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte, entro i termini stabiliti, di tutti i lavori che costituiscono l'oggetto della Convenzione, comprese le prestazioni accessorie richieste dalla natura del progetto e quelle richieste dalla Concedente nel corso dei lavori, in modo di mettere le opere appaltate a disposizione della Concedente in condizione di normale godimento, senza la necessità di ulteriori spese ed oneri a carico della stessa.

31.2 Il Concessionario garantisce la buona esecuzione delle prestazioni e i materiali utilizzati. Il periodo di garanzia in relazione a ciascun Ordine di esecuzione è stabilito in 120 (centoventi) mesi dall'emissione del Certificato di collaudo relativo al singolo Ordine di esecuzione.

31.3 Salvo diversa pattuizione contrattuale sono a carico del Concessionario anche i seguenti oneri:

- a) oneri fiscali e tasse in genere;
- b) fidejussioni agli enti gestori necessari per ottenimento permessi;
- c) rilievi, misurazioni e tracciamenti relativi all'impianto di cantiere ed alle opere da eseguire;
- d) sviluppo delle procedure amministrative per l'acquisizione dei permessi, licenze ed autorizzazioni di carattere provvisorio connessi alle necessità del cantiere e dei suoi accessi (ad esempio: occupazione temporanea, uso, passaggio, estrazione da cave, derivazione di acque, scarichi, deposito di sostanze tossiche o pericolose o altre attività, per le quali è richiesta una autorizzazione di enti pubblici) e pagamento

delle tasse, dei diritti e degli oneri relativi;

e) obbligo di utilizzo dei sistemi gestionali di Infratel aggiornando le relative banche dati. Eventuali costi di licenze software o di sistemi di supporto sono a carico del Concessionario;

f) sgombero della neve dal cantiere e dall'opera in costruzione, limitatamente alle necessità dei lavori;

h) spostamento totale o parziale del cantiere qualora alla data prevista per il completamento dei lavori questi non siano terminati per cause imputabili al Concessionario e se ne richieda lo spostamento per necessità del Concedente, degli Enti locali ovvero degli Enti gestori. In tal caso sono ad esclusivo carico del Concessionario anche le spese relative alla bonifica e consolidamento del nuovo cantiere e relativi accessi. Nel caso di spostamenti del cantiere richiesti dal Concedente prima della data prevista per il completamento dei lavori, spetterà al Concessionario il rimborso delle spese vive sostenute, da concordarsi preventivamente;

i) oneri per la risoluzione di tutte le interferenze che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori con sottoservizi di proprietà di soggetti e/o enti terzi;

l) trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati e dei materiali di fornitura del Concessionario;

m) custodia, vigilanza e responsabilità del cantiere estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dalla Concedente;

n) montaggio, smontaggio ed eventuali spostamenti, in prossimità dell'area di lavoro, di piccole baracche secondarie, atte alla sola custodia di materiali ed attrezzature;

o) campionature, prove ed esperimenti atti a determinare l'idoneità e la scelta dei materiali e manufatti, approvvigionati o da approvvigionare da parte del Concessionario. Le relative prove devono essere eseguite da laboratori ufficiali riconosciuti e ritenuti idonei dallo stesso Concedente. Il Concessionario deve provvedervi con regolarità, anche in mancanza di espressa richiesta del Concedente, consegnando allo stesso Concedente copia della documentazione relativa;

p) segnalazione, tramite portale web di Infratel o altro messo a disposizione dal concessionario, dei cantieri attivi;

q) carico, trasporto e consegna ai punti di raccolta stabiliti dal Direttore Lavori degli sfridi di lavorazione;

r) tutti gli oneri e i costi relativi alle verifiche tecniche e ai collaudi effettuati con le modalità prescritte dal presente Disciplinare o dai documenti contrattuali.

INFRATEL ITALIA S.p.A.

OPEN FIBER S.p.A.